

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL
VENETO E VENETO FILM COMMISSION NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL BANDO DI SVILUPPO
PER IMPRESE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE CON SEDE IN VENETO**

TRA

Unioncamere del Veneto, codice fiscale 80009100274, con sede in Venezia Marghera, Via delle Industrie n. 19/D, rappresentata dal Presidente, dott. Antonio Santocono, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ente;

E

Fondazione Veneto Film Commission, C.F. 90186450277, con sede in Venezia Mestre, Via Giosué Carducci 32, rappresentata dal Presidente, dott. Luigi Bacialli, domiciliato per la sua funzione presso l'Ente;

congiuntamente indicate come "Parti" e singolarmente anche come "Parte"

PREMESSO CHE

La Regione del Veneto riconosce il settore cinematografico e audiovisivo come fattore strategico per lo sviluppo economico, culturale e turistico del territorio, in quanto generatore di crescita occupazionale e valorizzazione locale.

In tale ambito, l'Unione regionale delle Camere di commercio del Veneto (Unioncamere Veneto), agendo in virtù del proprio ruolo di rete territoriale per lo sviluppo economico (ai sensi della L. 580/93 e successive modifiche) e sulla base delle funzioni di promozione turistica attribuite alle Camere di Commercio dall'art. 2 del D.Lgs. 219/2016 e la Fondazione Veneto Film Commission, ente istituito dalla Regione per la promozione del territorio come location cinematografica e l'attrazione di produzioni audiovisive, hanno ravvisato un reciproco interesse a collaborare.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Veneto Film Commission il giorno 3 febbraio 2026 ha deliberato l'avvio di un bando di contribuzione, finanziato con un avanzo di gestione del bilancio pari ad euro 100.000,00, a sostegno delle imprese venete del settore cinematografico e audiovisivo.

Con rispettive delibere, gli Enti hanno concordato di avviare un'azione comune per la gestione del bando sopra richiamato, in cui la Fondazione Veneto Film Commission opererà in qualità di Amministrazione responsabile per l'erogazione dei contributi, nel pieno rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Gli Enti intendono dunque formalizzare tale sinergia mediante il presente Accordo di collaborazione istituzionale, al fine di mettere a fattor comune le esperienze e le progettualità maturate a favore dello sviluppo del territorio regionale.

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse e individuazione dei contraenti

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della collaborazione

Unioncamere Veneto e Veneto Film Commission si propongono di mettere a disposizione le reciproche competenze, al fine di instaurare una collaborazione operativa volta alla gestione di un bando di contributi finalizzato a sostenere la capacità delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di sviluppare progetti con potenziale di circolazione nazionale e internazionale, facilitando anche le coproduzioni.

Art. 3 – Impegni delle parti

Nell'ambito della convenzione in oggetto Veneto Film Commission si impegna a:

- a) sviluppare il testo del bando e promuoverlo alle imprese cinematografiche del territorio regionale;
- b) coordinare i processi e le attività di gestione del bando, in qualità di Amministrazione responsabile;
- c) dare supporto alle imprese per la compilazione della domanda di partecipazione e la raccolta della corretta documentazione, assicurando il servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto alle imprese;
- d) istruire e valutare le domande di contributo e le rendicontazioni, formando le relative graduatorie e dandone pubblicità nel proprio sito web istituzionale;
- e) erogare i contributi alle imprese.

Nell'ambito della Convenzione in oggetto Unioncamere Veneto si impegna a:

- a) fornire assistenza tecnica a Veneto Film Commission nello sviluppo del testo del bando;
- b) fornire assistenza tecnico-amministrativa nella valutazione oggettiva dei requisiti delle imprese potenziali beneficiarie dei contributi (iscrizione al Registro imprese, possesso di un bilancio chiuso e approvato, localizzazione delle unità locali, codice ateco, impresa in attività e non trovarsi in stato di liquidazione, regolarità contributiva, regolarità fiscale, carichi pendenti e casellario giudiziario, etc.);
- c) fornire assistenza tecnico-amministrativa nell'ambito degli obblighi previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA), in particolare registrazione degli aiuti concessi e liquidati e rilascio dei COR e CORVAR, controllo lista Deggendorf, controllo *de minimis* e verifica cumulo aiuti;
- d) fornire assistenza tecnico-amministrativa nella redazione dei provvedimenti di concessione e liquidazione.

Nell'ambito dell'Accordo entrambe le Parti si impegnano a svolgere quanto segue:

- a) rispettare le condizioni concordate nel presente Accordo, relazionandosi in base al principio di leale collaborazione;
- b) mettere a disposizione il personale necessario per la realizzazione delle attività conseguenti all'Accordo;
- c) adempiere con tempestività, sulla base dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, alle attività di propria competenza;
- d) consentire reciprocamente alle persone coinvolte nelle attività di collaborazione l'uso di strutture logistiche di attrezzature e lo scambio di dati che si rendessero funzionali agli scopi condivisi, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti.

Art. 4 – Risoluzione dell'Accordo per inadempimento

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere.

Ogni parte inadempiente rispetto agli obblighi scaturiti dalla presente convenzione, sarà tenuta a risarcire gli eventuali danni subiti dalla controparte a causa dell'inadempimento.

Art. 5 - Responsabilità delle parti e obblighi assicurativi

Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.

Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o causare nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne in materia di sicurezza e salute che regolano l'attività di entrambe le Parti.

Art. 6 – Oneri finanziari

Per l'attuazione del presente Accordo non sono previsti oneri finanziari per costi operativi e di funzionamento, derivanti dall'attuazione dell'Accordo, a carico delle Parti.

Art. 7 – Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte che ne richieda la registrazione.

L'imposta di bollo, ove dovuta, è assolta dalla Fondazione Veneto Film Commission secondo le modalità previste per i documenti informatici dal D.P.R. n. 642/1972 e dalla relativa normativa di attuazione.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 ("Regolamento"), ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali dei legali rappresentanti, dei responsabili della protezione dei dati personali, dei referenti e di coloro che, a vario titolo, collaborano nell'ambito del presente accordo, verranno trattati per l'esecuzione dell'Accordo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti le attività di gestione dello stesso, ovvero per finalità istituzionali.

La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto") e 6.1.c) ("adempimento di un obbligo di legge").

I dati verranno conservati per tutta la durata dell'Accordo e per i successivi 10 (dieci) anni.

Le Parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti, responsabili della protezione dei dati, nonché ai predetti referenti e collaboratori.

Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie.

Gli interessati hanno diritto di ottenere da ciascun titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando: per Unioncamere Veneto il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@pec.unioncamereveneto.it, per Veneto Film Commission il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al seguente indirizzo e-mail: info@venetofilmcommission.com.

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

In riferimento ai dati personali che Unioncamere Veneto tratterà per conto di Veneto Film Commission nell'esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano a stipulare apposita nomina ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Art. 9 – Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha termine il 30/06/2027, salvo eventuali proroghe concordate tra le Parti.

Art. 10 – Risoluzione delle controversie e legge applicabile

L'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o esecuzione del presente atto.

Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente Accordo le Parti si impegnano ad esperire, preventivamente ad ogni azione, un tentativo di mediazione presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente. In caso di insuccesso del predetto tentativo di mediazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Data e luogo

Per l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto
Dott. Antonio Santocono

Per Veneto Film Commission
Dott. Luigi Bacialli